

17

Modificato con delibera
C.C. n. 56 del 13.11.2001

REGOLAMENTO COMPAGNIA BARRACELLARE

1.

=====

REGOLAMENTO COMPAGNIA BARRACELLARE

=====

di Gairo

TITOLO I°

ART. 1

Nel Comune di Gairo è istituita la Compagnia Barracellare ai sensi del regolamento approvato con R.D. 14 Luglio 1898, n.403 e della Legge Regionale N° 25 del 15/07/1988.

La Compagnia ha sede legale nel Comune di Gairo.

ART. 2

La Compagnia Barracellare è costituita su base territoriale comunale.

La Compagnia Barracellare è costituita nel periodo compreso fra il 1° ottobre ed il 31 dicembre, dura in carica tre anni e si intende rinnovata automaticamente per il successivo triennio se, almeno sei mesi prima della normale scadenza non viene data disdetta o non viene assunta una diversa deliberazione da parte del Comune.

In ogni caso, su concorde volontà espressa dal Comune e dalla Compagnia, può essere prorogato l'incarico fino alla immissione in servizio della nuova compagnia.

ART. 3

FUNZIONI ORDINARIE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

La Compagnia Barracellare espleta le proprie funzioni ordinariamente entro il territorio Comunale.

Possono essere svolte dalla Compagnia barracellare operazioni esterne rispetto al territorio di appartenenza, in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza, di intesa con Autorità e C.B. se esistenti.

Le funzioni attribuite alla Compagnia Barracellare sono le seguenti:

- 1)- salvaguardare le proprietà affidatele in custodia dai proprietari assicurati, verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste dal presente regolamento;
- 2)- Collaborare, su loro richiesta, con le autorità istituzionali preposte al servizio di:
 - a) protezione civile;
 - b) prevenzione e repressione dell'abigeato;
 - c) prevenzione e repressione delle infrazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915, in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili ed industriali;
- 3)- collaborare con gli organi statali e regionali, istituzionalmente

ART. 6

COMANDANTE DELLA COMPAGNIA

Alla Compagnia Barracellare è preposto il Capitano, che la rappresenta, la dirige ed è il responsabile verso il Sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio barracellare.

In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca, il Capitano è sostituito dall'ufficiale più anziano.

ART. 7

REQUISITI ED ATTRIBUZIONE DEL CAPITANO DELLA COMPAGNIA
BARRACELLARE

Oltre a quelli previsti dall'articolo successivo, per essere nominato capitano della compagnia barracellare sono necessari i seguenti requisiti:

- a) aver compiuto il 25° anno di età;
- b) aver fatto parte di una compagnia barracellare per almeno cinque anni;
- c) possedere riconosciuta esperienza del territorio e dell'ambiente in cui la compagnia barracellare è chiamata ad operare.

ART. 8

REQUISITI PER LA NOMINA A COMPONENTE DELLE COMPAGNIE
BARRACELLARI

Per poter essere ammessi a far parte della compagnia barracellare è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) non aver subito condanna a pene detentive per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- d) non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
- e) assolvimento della scuola dell'obbligo o, in caso contrario, dare dimostrazione di saper leggere e scrivere;
- f) idoneità fisica;
- g) potersi validamente obbligare.

La dimostrazione di cui alla precedente lettera e) è data mediante una dichiarazione sottoscritta dall'interessato alla presenza del legale rappresentante dell'ente di appartenenza e del Segretario, da rilasciare entro dieci giorni dalla nomina. Si prescinde dal requisito di cui alla lettera e) qualora l'interessato abbia già fatto parte della compagnia barracellare per un periodo non inferiore a 3 anni, se proposto per la nomina a barracello e non inferiore a 5 anni, se proposto per la nomina a capitano.

Non possono far parte della compagnia barracellare coloro i quali, pur in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo avendo fatto parte di precedenti compagnie non ne abbiano reso regolarmente

COMUNE DI GAIRO

PROVINCIA DI NUORO

ART. 9

MODALITA' DI COSTITUZIONE DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

Con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 13.11.2001 l'art. 9 del regolamento sulla compagnia barracellare vigente del Comune di Gairo è stato modificato nel seguente modo:

- comma 1: in fase di prima costituzione della compagnia barracellare la Giunta Comunale provvede a designare il nominativo del capitano;
- di sostituire nel seguente modo il comma 4: nei trenta giorni successivi alla nomina del capitano la Giunta Comunale, previa intesa col capitano medesimo, delibera l'approvazione dell'elenco dei componenti la compagnia barracellare previa verifica del possesso, da parte di ciascun componente, dei requisiti indicati al precedente art. 8 e ne delibera la costituzione;
- nel comma 6: le parole "Consiglio Comunale" vengono sostituite con Giunta Comunale
- nel comma 7: le parole "il Consiglio Comunale", vengono sostituite con Giunta Comunale e vengono cassate le parole "a scrutinio segreto";

cellare è subordinata alla attribuzione, da parte del Prefetto competente per territorio, della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'art.12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n.348.

In difetto di tale attribuzione, la nomina a barracello è priva di effetto.

Nel decreto prefettizio di nomina ad agente di pubblica sicurezza verrà indicato, ai sensi dell'art.12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n.348, il tipo di armi che i componenti della compagnia barracellare sono autorizzati a portare nell'espletamento dei servizi loro assegnati.

Entro dieci giorni successivi alla notifica dell'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ciascun componente la compagnia barracellare deve prestare giuramento, con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, davanti al Sindaco, il quale ultimate le formalità del giuramento, provvede all'emanazione dell'atto formale di immissione della compagnia nell'esercizio delle sue funzioni.

Con il provvedimento di immissione in servizio ha inizio il periodotriennale di attività della compagnia con tutte le prerogative e le responsabilità ad essa connesse.

Ogni componente la compagnia riceverà una patente vidimata dal Sindaco, del tipo e con le modalità che verranno stabilite con decreto dell'Assessore Regionale competente in materia di polizia locale; con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio barracellare e l'obbligo e le modalità d'uso.

I componenti delle compagnie barracellari deceduti, dimissionari od esclusi ai sensi del successivo art.41, possono essere sostituiti nei modi e con le procedure indicati nel presente regolamento e durano in carica fino al completamento del triennio.

ART. 11

NOMINA E FUNZIONI DEL SEGRETARIO

Per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative e contabili la compagnia barracellare si avvale di un segretario, nominato dalla Giunta Comunale su conforme deliberazione della compagnia, e scelto fra i componenti in possesso del diploma di scuola media superiore.

Qualora nessuno dei componenti della compagnia barracellare fosse in possesso del requisito richiesto, il Segretario può essere designato fra persone esterne.

Al segretario che assiste alle riunioni della compagnia redigendone i relativi verbali, è affidata in particolare la tenuta delle scritture contabili, assumendo la piena responsabilità della loro corretta compilazione e custodia.

Ad esso può inoltre essere affidata la gestione di un fondo cassa per le spese minute riferite alla ordinaria amministrazione, secondo le modalità stabilite nel regolamento barracellare comunale.

teressati, all'Assessorato regionale competente in materia di polizia locale

Il Sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa della compagnia barracellare; a tal fine può disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri contabili.

TITOLO III°

Assicurazione e denuncia

ART. 13

L'assicurazione dei fondi terrieri e del bestiame è facoltativa.

ART. 14

L'Assicurazione importa la refazione di qualunque furto o danno commesso per colpa di persone estranee alle famiglie del denunciante sul bestiame assicurato, qualunque sia il mezzo usato, e quando consti anche il danneggiamento.

Sotto il nome di famiglia si intendono facentene parte i coniugi gli ascendenti - i discendenti ed i fratelli, qualora convivano insieme.

L'Assicurazione importa pure querela del denunciante per ogni danno che costituisca reato da azione privata.

La Compagnia Barracellare è tenuta a pagare i danni compiuti al bestiame minuto di qualsiasi genere, soltanto quando questo raggiunga il 5% dei capi assicurati, ammenochè la percentuale detratta non costituisca la differenza tra il bestiame rubato ed il bestiame ritrovato.

ART. 15

Nel manifesto da pubblicarsi a termini dell'Art.34 del regolamento approvato dal R.D. 14/07/1898, n.403 come pure con bando pubblico, sarà indicato l'orario nonchè il luogo ove saranno ricevute le denunce.

ART. 16

Il Segretario, per maggiore chiarezza ed esattezza, dovrà per le denunce, imputamenti, introiti, spese e sequestri di bestiame (tenture) tenere separatamente appositi registri, vidimati prima di essere messi in uso e numerati in ciascun foglio dal Sindaco.

I registri delle denunce e degli imputamenti dovranno essere formati a termini dell'art.56 del regolamento, in carta da bollo e gli altri in carta semplice, come pure sarà redatta in carta libera la polizza che il Segretario rilascerà a mente dell'Art.24 del detto Regolamento.

ART. 19

Verificandosi l'alienazione o la morte di qualunque Capo di bestiame assicurato potrà il denunciante assicurarne altro in sostituzione pagando, quando ne sia il caso, il supplemento del salario più il mezzo per cento.

L'indennità del capo surrogato comincerà ad essere dovuta dal giorno della consegna, ove tale surrogazione non si effettuò il capo alienato, ove continui a rimanere nel territorio di questo Comune, rimarrà assicurato a favore del nuovo possessore, ed il salario intero decorrerà a carico del primo denunciante, salvo il diritto del rimborso verso lo acquirente.

ART. 20

La Compagnia, in ogni caso, avrà il diritto di verificare l'esattezza della denuncia.

ART. 21

Periti e arbitrato

Nel contratto di assicurazione e custodia è previsto di far ricorso a degli esperti, uno per parte, per la perizia e la valutazione dei danni ai beni assicurati.

La concorde valutazione da parte degli esperti definisce l'entità del danno.

Per l'ipotesi di non accordo, può darsi luogo, su concorde richiesta dalle parti, a decisione secondo equità da parte di un arbitro.

L'arbitro è nominato, su proposta della Giunta, dal Consiglio Comunale, dura in carica per la durata della Compagnia e può essere riconfermato.

Per poter essere nominati arbitri occorre:

- a) possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale;
- b) avere la residenza e l'effettiva dimora nel Comune in cui opera la Compagnia;
- c) essere persona capace di assolvere degnamente alla funzione, per riconosciuti requisiti di probità, caratte e prestigio;

Nella definizione delle controversie l'arbitro è assistito e coadiuvato da due periti rispettivamente indicati dalle parti.

ART. 22

Gli arbitri e i periti hanno diritto a percepire un gettone di f. 20.000 per la valutazione dei danni ai beni assicurati.

Tali spese gravano in misura uguale sulle parti.

TITOLO IV°

Tariffa e tempo del pagamento

ART. 23

La tassa di assicurazione è stabilita dal Consiglio Comunale con delibera, ogni tre anni, sentito il Comitato Comprensoriale Agricolo di cui all'Art. 8 della Legge Regionale 23/03/1979, n° 19, e la Compagnia Barracellare.

ART. 24

Le tariffe dei compensi e dei diritti di assicurazione spettanti alla compagnia, si pagheranno entro il penultimo mese di ogni anno.

ART. 25

Le riscossioni verranno fatte mediante versamenti in C/C o Contanti.

TITOLO V°

Caricamento dei danni

ART. 32

Il barracellato dovrà corrispondere l'intera indennità a fine anno. Per tale pagamento il Capitano dovrà spedire il relativo mandato di pagamento non più tardi di 15 giorni precedenti alla data di scadenza della gestione.

Oltre l'indennità dovuta al danneggiamento la Compagnia esigerà per diritto di tentura:

BOVINI (a capo)	tentura diurna	£. 3.000	-	tentura notturna	£. 6.000
EQUINI (cavalli o asini)	" "	£. 3.000	-	" "	£. 6.000
CAPRINI (a capo)	" "	£. 900	-	" "	£. 1.800
OVINI " "	" "	£. 900	-	" "	£. 1.800
SUINI " "	" "	£. 900	-	" "	£. 1.800

Nei casi di recedività le tariffe saranno raddoppiate per la prima volta e triplicate per la seconda volta.

Per la tentura del bestiame forestiero introdotto abusivamente saranno applicate le tariffe raddoppiate in rapporto a quelle del Comune di Gairo.

La recedività è valida per l'arco di un anno, sarà inoltre dovuto il diritto di stallaggio (mandria), per foraggio e custodia nelle seguenti misure:

DIRITTO DI MANTENIMENTO:

per ogni giorno di sosta: Bovini e Equini (a capo)	£. 2.000
" " " " Ovini e Caprini	£. 500
" " " " Suini	£. 1.000

DIRITTO DI CUSTODIA:

Il proprietario del bestiame tenturato verserà alla Compagnia, dopo le prime due ore dell'avvenuta tentura:

per ogni ora diurna £. 5.000;

per ogni ora notturna £.10.000;

L'ora notturna sarà calcolata due ore dopo il tramonto del sole.

Per il bestiame forestiero saranno applicate le tariffe raddoppiate.

TITOLO VII°

Disposizioni diverse

ART. 33

Ogni proprietario che voglia introdurre o tenere bestiame altrui nei suoi po-

i) - la firma del verbalizzante;

Nei cinque giorni successivi all'accertamento della trasgressione, copia del verbale deve essere consegnata, personalmente dall'accertante, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, alla autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dello Art. 17 della legge 24 novembre 1981, n° 689, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 Luglio 1982, n° 571.

Alle successive fasi del procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni di cui agli artt. 18 E seguenti della legge 24 novembre 1981, n° 689.

ART. 38

Ripartizione degli utili

La ripartizione degli utili dovrà farsi a gestione ultimata, rispettando le seguenti modalità:

Gli utili a gestione ultimata verranno ripartiti per ciascun componente in rapporto alle presenze effettuate nel servizio ordinario e straordinario, tenendo conto dell'Ufficio ricoperto da ciascun componente in seno alla compagnia e dell'annessa responsabilità, nonché della quantità e qualità del servizio prestato. Il Segretario percepirà la parte degli utili pari al massimo delle presenze.

ART. 39

Infrazioni e sanzioni disciplinari

I barracelli che non adempiono ai loro doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) - l'ammonizione per la mancanza commessa, con la esortazione a non ricadervi;
- b) - sanzione pecuniaria;
- c) - la sospensione dal servizio con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili della Compagnia;
- d) - l'esclusione dalla Compagnia:

L'ammonizione é fatta verbalmente dal Capitano é inflitta per lievi trasgressioni.

La sanzione pecuniaria, é inflitta dal Capitano per grave negligenza in servizio, per contegno scorretto verso i superiori, per violazione del segreto d'ufficio, per comportamento indecoroso, ed é pari a £. 80.000.

La sospensione é proposta con richiesta motivata del Capitano e deliberata dalla Giunta Comunale sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato.

Essa consiste nell'allontanamento dal servizio per non meno di un mese e per non più di sei mesi e opera nei casi previsti per la sanzione pecuniaria qualora le infrazioni rivestano particolare gravità ovvero, per denigrazione dei superiori, per uso dell'ufficio ricoperto a fini privati, per volontario abbandono del servizio, per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno.

L'esclusione é inflitta per grave abuso d'autorità, per illecito uso o distrazione di somme della compagnia, per gravi atti di insubordinazione, per dolosa violazione dei doveri d'ufficio, per interruzione o abbandono del servizio che abbia prodotto grave danno.

Il provvedimento di esclusione é adottato dalla Giunta Comunale su proposta motivata dal Capitano dopo aver sentito l'interessato sempreché questi ne abbia fatto richiesta.

L'esclusione comporta la perdita di tutti gli utili ai quali l'escluso porrà aver diritto.

Contro i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere b) del presente articolo é emesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica, alla Giunta Comunale che decide entro i successivi giorni dopo aver sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 56 Del 13-11-01

Oggetto: REGOLAMENTO BARRACELLI - ADEGUAMENTO A NUOVA LEGGE

L'anno duemilauno il giorno tredici del mese di novembre alle ore 16,55, si e` riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione ordinaria, in prima convocazione e in seduta pubblica.

Dei Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

1	LORRAI FAUSTO	A 7	SALIS GIANANTONIO	P
2	MUCELI GINA	P 8	USALA BRUNO	P
3	MURINO SALVATORE	P 9	PIRAS GIULIANA	P
4	PALMAS ANTONIO	P 10	DONEDDU STEFANO	P
5	PANI TULLIO	A 11	DEMURTAS ALDO	A
6	PIRAS VIRGILIO	P 12	USAI M.BRUNO	A

ne risultano presenti N. 9 e assenti N.4

Presiede la seduta il Sig. Marceddu Roberto Marino, in qualita` di Sindaco, assistito dal Segretario Comunale, Dr. Mario Piras.

DELIBERA COME SEGUE IN ORDINE A QUANTO SEGNATO IN OGGETTO.

Soggetta a controllo S


Immediatamente eseguibile N


VISTO il T. U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali vigente;
che sulla relativa proposta di deliberazione hanno espresso
parere ai sensi dell'Art. 49, T.U. degli Enti Locali vigente:

- Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la
Regolarita` Tecnica:

] favorevole

[] sfavorevole

Dott. ~~Antonio~~ *Marra*




[] - Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la
Regolarita` contabile:

[] favorevole

[] sfavorevole

Rag. Porcu Giovanni

allegati in copia e costituenti parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.

=====

VISTO il vigente Regolamento della Compagnia Barracellare del Comune di Gairo;

CONSIDERATO che l'art. 9 del Regolamento individua in capo al C.C. la competenza alla designazione del nominativo del capitano nonche` l'approvazione dell'elenco dei componenti la compagnia dei barracelli predisposto e approvato dalla Giunta Comunale;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali le competenze del Consiglio Comunale sono tassativamente quelle stabilite dall'art. 42;

CONSIDERATO che la nomina del capitano e l'approvazione dell'elenco dei barracelli non sono comprese fra le fattispecie del predetto art. 42;

RITENUTO pertanto opportuno modificare ed adeguare il regolamento della compagnie barracellare alle nuove disposizioni;

All'unanimita` dei voti dei componenti presenti e votanti.

DELIBERA

* di modificare l'art. 9 del regolamento sulla compagnia barracellare vigente del Comune di Gairo nel seguente modo:

- comma 1: in fase di prima costituzione della compagnia barracellare la Giunta Comunale provvede a designare il nominativo del capitano;

- di sostituire nel seguente modo il comma 4: nei trenta giorni successivi alla nomina del capitano la Giunta Comunale, previa intesa col capitano medesimo, delibera l'approvazione dell'elenco dei componenti la compagnia barracellare previa verifica del possesso, da parte di ciascun componente, dei requisiti indicati al precedente art. 8 e ne delibera la costituzione;

- nel comma 6: le parole "Consiglio Comunale" vengono sostituite con Giunta Comunale;

- nel comma 7: le parole il "Consiglio Comunale", vengono sostituite con Giunta Comunale e vengono cassate le parole "a scrutinio segreto";

- di trasmettere il regolamento dopo la sua esecutivita` al Prefetto della Provincia di Nuoro.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Marceddu Roberto Marino.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Mario Piras



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
nella seduta del 19/12/2001

Comune di Gairo
0782 73420
08040 GAIRO (NU)

VISTA la deliberazione adottata dal CONSIGLIO
Ente: Comune di Gairo
Numero: 000056 del 13/11/2001
Oggetto: REGOLAMENTO BARRACELLI - ADEGUAMENTO A NUOVA LEGGE.
pervenuta il 19/11/2001 e registrata al protocollo n° 004318

VISTA LA Relazione dell'ufficio;
VISTA LA LR.23/10/78 n°62 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA LA LR.13/12/94 n°38 e successive modificazioni ed integrazioni.
VISTO IL Decreto Legislativo N°267 del 18/08/2000

- NON RILEVA VIZI DI LEGITTIMITA'.

COMUNE DI GAIRO
24 DIC. 2001
Reg. ai _____ n° di prot. 5882



IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

f.to CONTI

f.to LADU

f.to MANCA

Ai sensi dell'art 14 della L. 4 gennaio 1968, n°15, il sottoscritto attesta che la presente copia, redatta su fogli n° 0001, è conforme all'originale.

CAGLIARI 20/12/2001
FM/FS

L'IMPIEGATO INCARICATO

Alcedo

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione e` stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 14-11-01 per rimanervi 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art.124, del T.U. dell'Ordinamento degli enti locali vigente.

Gairo, li`

Dr. Mario Piras



Prot. n.

Gairo, li`

AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

di _____

Per i provvedimenti di competenza, ai sensi degli artt.29 e 31, della L.R.n.38/94, cosi` come mod. dalla L.R. n.4/95 e n.7/98.

=====

ESITO DELL'ESAME

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Prot. n.

_____, li`

La presente deliberazione e` stata esaminata ai sensi dell'art.36, della L.R. n.38/94, cosi` come mod. dalla L.R.n.4/95 e n.7/98, nella seduta del _____ con il seguente esito:

Il Presidente

F.TO

per copia conforme
Il Segretario

F.TO

=====
CERTIFICATO ESECUTIVITA`

[] La presente deliberazione e` divenuta esecutiva il _____ per il
decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'art.134 comma 3 del Testo Unico degli Enti Locali vigente.

[] La presente deliberazione e` divenuta esecutiva il _____ per il
decorso termine di 20 giorni dalla data di ricevimento da parte del
Comitato di Controllo, ai sensi dell'art.32, della L.R. n.38/94, cosi`
come mod. dalla L.R. n.4/95 e n.7/98.

[] La presente deliberazione e` divenuta esecutiva il _____ per il
decorso termine di 40 giorni dalla data di ricevimento da parte del
comitato di Controllo, ai sensi dell'art.32, co.2, della L.R. n.38/94,
cosi` come mod. dalla L.R. n.4/95 e n.7/98.

[] La presente deliberazione e` divenuta esecutiva il giorno di
inizio pubblicazione, perche' dichiarata immediatamente esecutiva.

Gairo, li` _____

Il Segretario Comunale

Dr. Mario Piras